

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|--|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3318 del 16/06/2026 |
| Oggetto | OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO FORNACI IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - PRATICA 32293/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0064 TITOLARI: QUIBELLINO MICHELE E MAIETTA ROSA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-3457 del 15/06/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico |
| Responsabile adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno sedici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO FORNACI IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - PRATICA 32293/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0064

TITOLARI: QUIBELLINO MICHELE E MAIETTA ROSA

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL

Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 06/10/2025 registrata al PG/2025/176222 del 06/10/2025 con cui i sig.ri Quibellino Michele c.f. QBLMHL60E05E791O e Maietta Rosa c.f. MTTRSO66M45E932B hanno richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di mq 6,40 pertinenza del Rio Fornaci nel Comune di Casalgrande (RE), ad uso tombamento (per una lunghezza di ml 4,00 del rio), individuata al foglio 30 fronte particella 28 del Comune di Casalgrande (RE);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 28 del 28/01/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2025/56194 del 26/03/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 27/05/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ai sig.ri Quibellino Michele c.f. QBLMHL60E05E791O e Maietta Rosa c.f. MTTRSO66M45E932B la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Fornaci, di mq 6,40 sita in località Sant'Antonino, in Comune di Casalgrande (RE), catastalmente identificata al fg. n. 30, fronte mapp. n. 28, per uso ad uso tombamento (per una lunghezza di ml 4,00 del rio) per realizzazione attraversamento carrabile, codice pratica RE25T0064;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 12/06/2026 (PG/2026/107260 del 12/06/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 182,10 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 91,05 euro pari a 6 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;

6. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
7. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata a/r;
8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a sig.ri Quibellino Michele c.f. QBLMHL60E05E791O e Maietta Rosa c.f. MTTRSO66M45E932B (cod. pratica RE25T0064).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Fornaci, individuata al fg 30 fronte del mappale 28 del Comune di Casalgrande (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 6,40 ad uso tombamento del rio (per ml 4,00), per uso attraversamento carrabile.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso..

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si allegano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2025/56194 del 26/03/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11 CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Quibellino Michele e Maietta Rosa, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

- Le opere previste oggetto di nulla osta consistono nella posa di n. 2 scatolari prefabbricati di dimensioni pari a 200 cm e dimensioni interne 135 cm x160 cm per una lunghezza massima di 4,00 m;
- Sono previste sponde di contenimento laterali in cemento armato e protezione della sezione idraulica a valle e a monte mediante rivestimento in massi ciclopici (dim. minima 80 cm). L'accesso sarà ultimato con uno strato di materiale inerte, in continuità con la strada sterrata.

Tenuto conto:

- l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 *"Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge"*, in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il PAI e la Direttiva dell'Autorità di bacino del Fiume Po contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 ed aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006 e l'approvazione di un *"aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (da ora in avanti denominata Direttiva PAI) e del PGRA del distretto idrografico del fiume Po: fiume Secchia da Lugo alla confluenza nel fiume Po e torrente Tresinaro da Viano alla confluenza nel fiume Secchia"* con Decreto n. 49/2022;
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;
- la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022, *"Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico"*, ai sensi della legge n. 13/2015;
- il R.D. 25/07/1904 n. 523, *"Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"* ed in particolare l'art. 93 e seguenti;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia 2019.

Considerato che:

- il corso d'acqua oggetto di istanza nel tratto indicato non è soggetto alle perimetrazioni del PGRA;
- dal punto di vista del calcolo della portata di progetto alla sezione di chiusura (presa in concomitanza con l'attraversamento oggetto di Nulla Osta) si ritiene corretto l'utilizzo della curva di possibilità pluviometrica di riferimento per un tempo di ritorno di 100 anni per il dimensionamento del manufatto;
- dalla documentazione fornita si evince che la stessa portata di progetto, come documentata nell'allegato n. 6 - "*Studio idrologico-idraulico*", è stata valutata pari a 9,61 mc/s per un TR 100 anni e pari a 10,59 mc/s per un TR 200 anni;
- dalla documentazione fornita si evince che in riferimento alle dimensioni di progetto dell'opera di attraversamento, come documentato nell'allegato n. 6 - "*Studio idrologico-idraulico*", la verifica di compatibilità idraulica della portata di progetto, calcolata in moto uniforme, risulta essere ammissibile per caratteristiche idrauliche con il Rio delle Fornaci permettendo il transito della portata TR100 con un grado di riempimento massimo pari al 78% e pari all'84% per la portata con TR200;
- dalla documentazione fornita si evince che il sistema di protezione a monte e valle dell'attraversamento, verificato sempre all'interno degli elaborati trasmessi, sarà realizzato mediante la posa di un rivestimento della sezione idraulica in massi ciclopici (preferibilmente in arenarie), con dimensione minima di 80 cm, è ritenuto accettabile e in linea con le modalità delineate dalla Autorità di Bacino e già ampiamente utilizzate nei corsi d'acqua in carico allo scrivente UT.
- quanto riportato negli elaborati tecnici è stato valutato utilizzando coefficienti di possibilità pluviometrica reperiti da letteratura adottata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Reggio Emilia (IRETI/ARCA S.p.A., 2012) e che questi potrebbero non essere più adattabili ai dati, e di conseguenza alle piogge, attuali sottostimando così gli eventi con TR100 e TR200;
- le portate calcolate sono state verificate in regime di moto uniforme e non in moto vario, di conseguenza questo non contempla la continuità del tratto in oggetto, ovvero che si ha un restringimento di sezione che a sua volta causa, in casi di piena realistici, rigurgito verso monte e che il franco di sicurezza potrebbe non garantire il passaggio di materiale fluitato verso valle causando possibili effetti di tracimazione a monte.

Dato atto che:

- la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto sopra premesso, ai sensi del R.D. 25/07/1904 n.523 e s.m.i. e nel rispetto delle normative in materia, nei limiti di competenza di questo Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla richiesta in oggetto e contestualmente si rilascia

IL NULLA OSTA

ai soli fini idraulici alla richiesta di concessione di area demaniale per uso tombamento per realizzazione attraversamento carrabile, entrambe le sponde del **Rio Fornaci**, Foglio 30 fronte mappale 28 in Comune di **Casalgrande** (RE).

Il richiedente è tenuto al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- Di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, acque pubbliche e di opere idrauliche;
- il richiedente è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Fornaci in dipendenza del nulla osta rilasciato e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area e delle opere, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi. È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ad aree e/o opere a causa di eventi metereologici, cedimenti o altre cause naturali;
- il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare, in caso di

maltempo, i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPAE Emilia-Romagna, reperibili presso i canali ufficiali (attualmente disponibile al sito allertameteo.regione.emilia-romagna.it);

In particolare, per:

- **Attraversamento privato carrabile con scatolare prefabbricato in c.a.**
 - a) l'area in oggetto dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - b) la luce del manufatto di attraversamento e l'area circostante interessata, comprese le sponde, dovrà, a cura e spesa del richiedente, essere mantenuta pulita e sgombera da qualsiasi tipo di materiale, compresa vegetazione spontanea, sedimenti e rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque (di cui sarà possibile la sola movimentazione in alveo) in modo tale da non ostacolare il buon regime idraulico del corso d'acqua. La stessa non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorirne il libero deflusso;
 - c) la *struttura* dell'impalcato dovrà essere periodicamente manutentata e controllata nella sua stabilità;
 - d) il manufatto di attraversamento dovrà essere provvisto di adeguato parapetto (in destra ed in sinistra) da realizzare a regola d'arte e nel rispetto degli aspetti ambientali;
 - e) l'opera dovrà essere posata e opportunamente rinfiancata al fine di garantire la corretta officiosità idraulica ed evitare erosioni sulle sponde del rio e le lavorazioni previste per la posa non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
 - f) al termine delle operazioni di posa, la superficie utile al deflusso dovrà essere completamente sgombra da ogni materiale di scavo o di risulta e che siano state ripristinate a perfetta regola d'arte le sponde interessate;
 - g) le opere si intendono eseguite a cura e spesa del Richiedente che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente delle stesse;
- **Rivestimento in massi ciclopici:**
 - a) con riferimento alla *posa di un rivestimento della sezione idraulica in massi ciclopici*, la stessa deve essere realizzata a secco garantendo sempre la pendenza naturale del fondo alveo e delle sponde;

- b) la sezione idraulica dovrà essere mantenuta naturale e senza restringimento della stessa a seguito della posa dei massi che dovrà avvenire secondo la regola dell'arte e nel rispetto degli aspetti ambientali.

Il richiedente ha l'obbligo:

- di garantire sempre l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Tutte le attività di manutenzione suddette devono preventivamente essere autorizzate da questo Ufficio Territoriale;
- In caso di danni alle opere, sono a carico del richiedente la ricostruzione o il ripristino, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere determinati a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Vengono elencate le seguenti disposizioni finali:

- il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia STPC e lo scrivente Ufficio da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta;
- l'Amministrazione Regionale, l'Agenzia Regionale STPC e lo scrivente Ufficio Territoriale, resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a terzi che dovessero verificarsi a seguito della cattiva manutenzione e/o utilizzo del manufatto di attraversamento sul Rio Fornaci oggetto del presente Nulla Osta e successiva Concessione d'uso;
- Si precisa e ricorda che questo Ufficio ha facoltà, in ogni tempo, di procedere alla revoca del presente nulla osta, qualora sussistano motivi di pubblico interesse generale (soprattutto per la tutela dell'incolumità pubblica) e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente alle opere realizzate, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad alcun indennizzo, fermi restando i profili di competenza di altre Amministrazioni;

A disposizione per qualsiasi chiarimento, distinti saluti.

Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)


AT

Allegato: *Planimetria catastale e documentazione grafica di progetto*


ALLEGATO: Planimetria catastale e documentazione grafica di progetto



Figura 1. Rappresentazione dell'area oggetto di nulla osta idraulico sul Rio delle Fornaci: in AZZURRO le aree appartenenti del Demanio Idrico dello Stato, in ROSSO è campita l'area catastale Foglio 30 mappale 28 a cui afferisce l'attraversamento in oggetto.



SEZIONE 1-1



SEZIONE 2-2




Figura 2. Stato di FATTO dell'area oggetto di Nulla Osta Idraulico




Figura 3. Stato di PROGETTO dell'area oggetto di Nulla Osta Idraulico

La Responsabile
Area Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.